FISPES
FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT PARALIMPICI E SPERIMENTALI

REGOLAMENTO MARKETING FISPES

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEL LOGO E DEL MARCHIO FISPES

Art. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente Regolamento disciplina ogni utilizzo dei segni distintivi federali nell'ambito delle manifestazioni, competizioni, eventi e attività organizzati, promossi o riconosciuti dalla FISPES, nonché le modalità di gestione della comunicazione istituzionale e promozionale e le modalità di accredito.

1.2 Le presenti disposizioni sono vincolanti per tutti i Sodalizi Sportivi iscritti a Competizioni ufficiali ed ospitanti una o più giornate di gare nazionali, nonché per ogni altro soggetto coinvolto nell'organizzazione, promozione o gestione di eventi federali.

Art. 2 – PRINCIPI GENERALI

2.1 Tutte le attività di comunicazione, promozione, sponsorizzazione e valorizzazione dell'immagine federale devono essere improntate a criteri di correttezza, coerenza, tutela dei valori della FISPES, rispetto dell'immagine istituzionale e salvaguardia dei rapporti con i Partner e con gli Sponsor Federali.

2.2 È fatto obbligo a tutti i soggetti destinatari del presente Regolamento di attenersi alle indicazioni impartite dalla FISPES in materia di comunicazione, *branding*, uso dei loghi, gestione degli spazi pubblicitari e rapporti con i *media*.

Art. 3 – DEFINIZIONI

3.1 Ai fini del presente Regolamento, per "logo FISPES" si intende, in via generale, l'insieme dei segni distintivi federali, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, logo completo, marchio, pittogramma e logotipo (Allegato 1)

3.2 Per "Sponsor Federali" si intendono i partner commerciali e istituzionali della FISPES individuati e formalmente riconosciuti dalla Federazione.

3.3 Per "evento federale" si intende ogni manifestazione o gara nazionale, campionato nazionale, prova agonistica, raduno o iniziativa comunque riconducibile all'attività ufficiale della FISPES.

Art. 4 – TITOLARITÀ E UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI FISPES

4.1 Il logo FISPES e i relativi diritti di sfruttamento sono di esclusiva titolarità della Federazione.

4.2 L'utilizzo del logo FISPES per fini commerciali, istituzionali, promozionali, divulgativi o di qualsiasi altra natura è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente

Regolamento e dalle ulteriori disposizioni della FISPES.

4.3 È espressamente vietato apporre sulle maglie o sulle divise di gara indossate durante i Campionati Italiani: scudetti tricolore, la scritta "Italia" o altri segni distintivi riconducibili alla Nazionale, qualora non espressamente autorizzati. Sono esenti da tale divieto esclusivamente la società Campione d'Italia assoluta in carica, che può apporre sulla propria maglia sociale lo scudetto di Campione d'Italia per la stagione sportiva in corso e la società vincitrice della Coppa Italia assoluta, che può apporre sulla propria maglia sociale la coccarda della Coppa Italia nella stagione sportiva in corso.

4.4 Ogni utilizzo dei segni distintivi della FISPES non espressamente previsto dal presente Regolamento deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Federale, previa presentazione dettagliata del progetto di utilizzo.

Art. 5 – NORME GENERALI DI COMUNICAZIONE E NAMING UFFICIALE DELLE MANIFESTAZIONI

5.1 In tutta la comunicazione istituzionale, digitale, stampata, promozionale e social relativa alle manifestazioni federali devono essere utilizzate esclusivamente le diciture ufficiali approvate dalla FISPES.

5.2 Non è consentito l'uso di denominazioni alternative, sigle, abbreviazioni, adattamenti grafici o versioni non autorizzate del nome della manifestazione.

5.3 Ogni materiale di comunicazione ufficiale, ove previsto, è prodotto o approvato dalla Federazione. Le Società ospitanti e i Comitati Organizzatori sono tenuti a utilizzare prioritariamente i materiali ufficiali messi a disposizione dalla FISPES, senza apportare modifiche non autorizzate.

5.4 Qualsiasi materiale grafico, locandina, video, contenuto social, *banner*, invito o supporto digitale diverso da quello ufficiale deve essere conforme alle linee guida federali ed inviato preventivamente all'Ufficio Marketing FISPES per approvazione; solo a seguito di espresso nulla osta della Federazione il materiale potrà essere diffuso.

Art. 6 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E ALLESTIMENTI IN OCCASIONI DI EVENTI FEDERALI

6.1 L'allestimento degli impianti sportivi e delle aree di gara deve rispettare le linee grafiche federali e garantire uniformità di immagine in tutte le aree rilevanti, incluse, a titolo esemplificativo, cartellonistica, *backdrop*, *welcome desk*, area *media*, podi e spazi istituzionali.

6.2 La Società ospitante è tenuta a garantire l'allestimento e il disallestimento degli spazi secondo le indicazioni impartite dalla FISPES. I materiali di allestimento forniti dalla Federazione devono essere

utilizzati secondo le istruzioni ricevute.

6.3 Nel caso in cui risulti necessaria la spedizione dei materiali FISPES, questa è effettuata con costi a carico della Federazione. L'allestimento dei materiali sarà invece a carico della Società, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

6.4 L'inserimento di *banner*, materiali o elementi riconducibili a sponsor della Società ospitante è consentito esclusivamente:

a) negli spazi non riservati alla Federazione;
b) previa autorizzazione scritta dell'Ufficio Marketing FISPES;
c) purché non interferisca con la visibilità degli Sponsor Federali né con l'immagine coordinata dell'evento.

6.5 La Federazione si riserva in ogni momento il diritto di valutare, limitare o vietare l'esposizione di materiale non conforme.

Art. 7 – SPONSORIZZAZIONI DELLE SOCIETÀ OSPITANTI

7.1 Le Società Affiliate e i Comitati Organizzatori che organizzano campionati, gare o competizioni agonistiche FISPES devono comunicare alla Federazione, all'inizio di ogni stagione sportiva e comunque prima dell'assegnazione ufficiale della manifestazione, l'elenco completo degli sponsor già coinvolti, specificando i settori merceologici in cui operano tali sponsor.

7.2 Ogni nuovo accordo di sponsorizzazione che possa incidere sull'evento, sugli impianti di gara o sulla visibilità degli Sponsor Federali dovrà essere preventivamente autorizzato dalla FISPES.

7.3 Le Società ospitanti e i Comitati Organizzatori hanno l'obbligo di informare tempestivamente la Federazione in caso di dubbi sull'appartenenza merceologica di uno sponsor locale o sulla compatibilità dell'accordo con le partnership federali.

Art. 8 – ESCLUSIVITÀ MERCEOLOGICA DEGLI SPONSOR FEDERALI

8.1 Le Società ospitanti si impegnano a garantire la piena esclusività merceologica degli Sponsor Federali nell'ambito della brandizzazione degli impianti di gara e di tutte le attività promozionali connesse all'evento. In particolare, è fatto divieto di:

a) distribuire materiali promozionali riferiti a *brand* concorrenti degli Sponsor Federali;
b) esporre marchi o prodotti in conflitto con le categorie merceologiche oggetto di esclusiva;
c) attivare iniziative promozionali che possano generare confusione o sovrapposizione con i

Partner Federali.

8.2 La Federazione si riserva il diritto di verificare la compatibilità tra gli sponsor locali e gli Sponsor Federali e di richiedere modifiche, limitazioni o la rimozione di contenuti o materiali non conformi.

Art. 9 – REGOLE DI CONDOTTA E TUTELA DEI VALORI FEDERALI

9.1 All'interno degli impianti di gara è vietata l'introduzione, l'esposizione o la diffusione di striscioni, cartelli, messaggi, immagini o materiali che:

a) incitino alla violenza;
b) abbiano contenuti discriminatori, offensivi o lesivi della dignità delle persone;
c) contengano riferimenti politici o ideologici estranei ai valori della FISPES;
d) risultino comunque contrari ai principi di lealtà e correttezza che ispirano l'attività federale.

9.2 Le Società si impegnano inoltre a non sottoscrivere accordi con soggetti che, per attività, comportamenti, reputazione o finalità perseguite, possano arrecare danno all'immagine, alla credibilità o ai valori della FISPES.

Art. 10 – PRIVACY, DIRITTI DI IMMAGINE E CONTENUTI AUDIOVISIVI

10.1 La Federazione è titolare dei diritti di sfruttamento delle immagini realizzate nell'ambito dei campionati e degli eventi federali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dagli eventuali consensi acquisiti.

10.2 La FISPES può utilizzare, valorizzare, commercializzare o condividere tali contenuti con i propri partner federali, nel rispetto della normativa applicabile.

10.3 Qualsiasi contenuto video o fotografico realizzato dalle Società, dai Comitati Organizzatori o da soggetti terzi deve rispettare la normativa vigente in materia di tutela dell'immagine, della privacy e dei diritti degli atleti.

10.4 Le riprese integrali delle gare, le registrazioni sistematiche e le dirette streaming sono consentite solo previa autorizzazione federale e, in ogni caso, devono essere preventivamente concordate con la FISPES.

Art. 11 – ACCREDITI STAMPA, FOTOGRAFI E OPERATORI *MEDIA*

11.1 Tutte le richieste di accredito relative a giornalisti, fotografi, operatori video, emittenti, *media* locali o altri soggetti che svolgano attività informativa o di produzione contenuti devono essere trasmesse all'Ufficio Stampa FISPES.

11.2 La concessione degli accrediti è rimessa alla esclusiva valutazione della Federazione, che potrà approvare, limitare o negare l'accesso in base alle esigenze organizzative, di sicurezza e di tutela dei diritti della Federazione.

Art. 12 – PRESENZA AI *MEDIA* E COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO STAMPA FEDERALE

12.1 La Società ospitante si impegna a garantire la disponibilità di atleti e tecnici per interviste, contenuti editoriali e attività *media* prima e dopo la manifestazione o la singola competizione, secondo il programma stabilito con l'Ufficio Stampa FISPES.

12.2 La Società ospitante collabora con l'Ufficio Stampa Federale per l'organizzazione di servizi, riprese, contenuti, conferenze stampa e ogni altra attività di comunicazione prevista dal piano *media* dell'evento.

Art. 13 – VIOLAZIONI

13.1 La violazione delle disposizioni del presente Regolamento può comportare, a seconda della gravità e ferme restando le eventuali ulteriori determinazioni della Federazione:

a) la richiesta immediata di rimozione o modifica dei materiali non conformi;
b) la sospensione o revoca di autorizzazioni concesse;
c) il mancato riconoscimento di iniziative o materiali non approvati;
d) ogni altra misura ritenuta opportuna dalla FISPES a tutela della propria immagine, dei propri diritti e dei diritti degli Sponsor Federali.

13.2 La Federazione si riserva ogni azione nelle opportune sedi a tutela della propria immagine e dei propri diritti.

Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

14.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni statutarie e regolamentari della FISPES, nonché la normativa vigente in materia di diritto d'autore, tutela dell'immagine, privacy e comunicazione.

14.2 Ogni deroga al presente Regolamento deve risultare da atto scritto della Federazione.

ALLEGATO 1

FISPES
FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT PARALIMPICI E SPERIMENTALI

FISPES

Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali

Via delle Tre Fontane, 27 – 00144 Roma

Tel. +39 068353.1226 • segreteria@fispes.it • www.fispes.it